Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 34-1773

Costituzione della delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione collettiva integrativa della Regione Piemonte e individuazione dei componenti. Revoca della D.G.R.n. 27-6968 del 1 giugno 2018.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

## Premesso che:

- con deliberazione n. 27-6968 del 1° giugno 2018 la Giunta regionale ha costituito la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alla contrattazione collettiva integrativa della Regione Piemonte, in applicazione dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 degli artt. 7, comma 3 e 8, comma 2 del CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;
- con la stessa deliberazione sono stati individuati il Direttore della Direzione Segretariato generale, in qualità di Presidente della delegazione trattante stessa e i Dirigenti Responsabili delle Strutture della Direzione Segretariato Generale con funzioni in materia di personale e organizzazione, nonché i dirigenti del Consiglio regionale;

## Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 4-del 439 del 29 ottobre 2019 è stata operata una riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, resasi necessaria in seguito alle nuove esigenze organizzative correlate all'insediamento della nuova Giunta Regionale, che ha previsto la rimodulazione delle attribuzione delle Direzioni regionali e la parziale revisione delle attribuzioni dei Settori:
- nell'ambito di tale riorganizzazione, non è più prevista la Direzione Segretariato Generale, cui competeva, tra le altre, la materia dei rapporti sindacali e della contrattazione decentrata e cui afferivano i Settori ai quali sono assegnate tutte le funzioni inerenti la gestione, sia sotto il profilo giuridico che economico, del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali; con lo stesso provvedimento, le funzioni previste dall'art. 8 bis "Segretario generale della Giunta regionale" della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) sono state attribuite alla istituenda Direzione della Giunta Regionale;
- con legge regionale n. 15 del 9 luglio 2020 è stato abrogato l'art. 8 bis della legge regionale n. 23 del 2008 sopra citato.

Ritenuto, in relazione a quanto sopra illustrato e considerato che la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa della Regione Piemonte, debba essere coerente con la nuova organizzazione, di dover procedere con la parziale modifica della delegazione medesima, sia per il personale delle categorie che per l'Area della dirigenza, ridefinendone la composizione e individuando, quali componenti della stessa, i dirigenti responsabili delle seguenti strutture:

- il Direttore della Direzione della Giunta regionale con funzioni di Presidente;
- il Direttore del ruolo del Consiglio regionale competente in materia di personale e organizzazione;

- i Dirigenti Responsabili delle Strutture della Direzione della Giunta regionale con funzioni in materia di personale e organizzazione;
- i Dirigenti Responsabili delle Strutture del Consiglio regionale con funzioni in materia di personale e organizzazione.

In caso di assenza del Direttore della Direzione della Giunta regionale, le funzioni di Presidente della delegazione trattante vengono svolte, nelle materie comuni ad entrambi i ruoli, dal Direttore della Direzione del ruolo del Consiglio regionale competente in materia di personale e organizzazione.

In caso in cui le trattative vertano su materie che hanno ricadute sul solo ruolo del personale della Giunta regionale, in assenza del Presidente, le funzioni sono svolte dal dirigente competente in materia di relazioni sindacali.

Dato atto che la presente deliberazione con comporta oneri a carico del bilancio regionale, avendo natura esclusivamente regolamentare.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G..R n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Visti:

- il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, in particolare, l'art. 17;
- l'art. 7, comma 3 e l'art. 8, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;
- la legge regionale n. 15 del 9 luglio 2020

La Giunta regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

## delibera

- 1) di ridefinire la composizione della delegazione trattante di parte datoriale abilitata alla contrattazione collettiva integrativa, già costituita con D.G.R. n. 27-6968 del 1° giugno 2018, individuando, quali componenti della stessa, i dirigenti responsabili delle seguenti strutture:
- il Direttore della Direzione della Giunta regionale con funzioni di Presidente;
- il Direttore del ruolo del Consiglio regionale competente in materia di personale e organizzazione;
- i Dirigenti Responsabili delle Strutture della Direzione della Giunta regionale con funzioni in materia di personale e organizzazione;
- i Dirigenti Responsabili delle Strutture del Consiglio regionale con funzioni in materia di personale e organizzazione;
- 2) di stabilire che, in caso di assenza del Direttore della Direzione della Giunta regionale, le funzioni di Presidente della delegazione trattante vengono svolte, nelle materie comuni ad entrambi i ruoli, dal Direttore della Direzione del ruolo del Consiglio regionale competente in materia di personale e organizzazione;

- 3) di stabilire, inoltre, che, nel caso in cui le trattative vertano su materie che hanno ricadute sul solo ruolo del personale della Giunta regionale, in assenza del Presidente le funzioni siano svolte dal dirigente competente in materia di relazioni sindacali;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce la precedente D.G.R. n. 27-6968 del  $1^{\circ}$  giugno 2018;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione con comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)